

# Corrispettivi inviati con i dati dei pagamenti elettronici

## Lotta all'evasione

Dal 2026 alle Entrate  
le due informazioni  
con una sola trasmissione

**Alessandro Mastromatteo**  
**Benedetto Santacroce**

Processi di certificazione fiscale e di pagamento elettronico totalmente integrati per potenziare la lotta all'evasione: con l'articolo 1, commi da 74 a 77 della legge di bilancio 2025, viene infatti garantita al fisco la disponibilità in tempo reale delle informazioni relative ai pagamenti elettronici ricevuti dagli esercenti grazie alla loro trasmissione aggregata unitamente ai dati delle vendite memorizzati e inviati telematicamente. In questo modo potranno essere rilevate in maniera automatica eventuali incoerenze tra gli incassi, da transazioni elettroniche, e quanto risulta dai documenti commerciali emessi: il registratore telematico, collegato tecnicamente con gli strumenti, fisici o digitali, di pagamento elettronico, dopo avere memorizzato le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche, tranne di quelle che permettono l'identificazione del cliente, trasmetterà all'agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi. La novità troverà applicazione dal 1° gennaio 2026, unitamente alle nuove misure sanzionatorie previste per le violazioni di omessa memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, compreso il mancato collegamento degli strumenti hardware e software

con cui il cliente paga il dovuto.

La norma riscrive il comma 3 dell'articolo 2 del Dlgs 127 del 2015, il quale si limitava a richiedere l'utilizzo di strumenti tecnologici a garanzia della inalterabilità e della sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Viene ora imposta, oltre all'autenticità dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico. Lo strumento con cui la moneta elettronica è accettata deve essere infatti sempre collegato a quello con cui si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, così che possano essere registrati in modo puntuale, e inviati in modo aggregato. La norma interviene inoltre non limitando più i mezzi di pagamento utilizzabili alle carte di credito o di debito, ma riferendosi in maniera complessiva e generale a tutti quelli che facilitano l'utilizzo di moneta elettronica: non solo hardware, quale ad esempio il Pos, ma anche quei software che permettono e facilitano transazioni elettroniche, come tutte le app di pagamento disponibili sul mercato. Dal 1° gennaio 2026, i dati aggregati del pagamento elettronico e della certificazione fiscale, verranno trasferiti, con un medesimo invio, direttamente dal punto vendita all'Agenzia. Sinora, invece, le disposizioni di riferimento e le specifiche tecniche hanno richiesto che nel tracciato trasmesso giornalmente siano indicate le modalità di pagamento dell'operazione, essendo delegata invece agli operatori finanziari la trasmissione telematica dei dati identificativi e dell'importo complessivo delle transazioni giornalieri effettuate con tali strumenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

